

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal



5A_402/2018

Sentenza del 15 maggio 2018 **II Corte di diritto civile**

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A. _____,
ricorrente,

contro

**I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino**, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.

Oggetto

anticipo spese (divisione ereditaria),

ricorso contro la decisione emanata il 9 aprile 2018
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2018.11).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Mediante appello 13 gennaio 2018 A._____ ha impugnato la decisione 1° dicembre 2017 con la quale il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato – su petizione di B._____ – la divisione dell'eredità nella successione fu C._____, ha incaricato il notaio di procedere alla divisione dei beni successori secondo precise modalità, ha posto le spese processuali di complessivi fr. 5'620.-- per 1/5 a carico dell'attrice e per 4/5 a carico di A._____ e ha obbligato quest'ultimo a rifondere all'attrice fr. 18'000.-- a titolo di ripetibili.

Con sentenza 9 aprile 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile l'appello per mancato pagamento dell'anticipo spese di fr. 5'000.-- nel termine suppletorio (v. art. 101 cpv. 3 CPC [RS 272]). I Giudici cantonali hanno inoltre precisato che il rimedio era in ogni modo manifestamente carente dal profilo della motivazione.

2.

Con ricorso 9 maggio 2018 A._____ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa all'autorità precedente affinché gli consenta di versare l'anticipo spese ed entri poi nel merito dell'appello. Il ricorrente postula inoltre di conferire effetto sospensivo al suo gravame.

Non sono state chieste determinazioni.

3.

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione. Il ricorrente, infatti, nemmeno pretende che la decisione

di irricevibilità qui impugnata sarebbe contraria al diritto, ma si limita ad affermare di avere nel frattempo "trovato una soluzione per sanare la richiesta di anticipo".

L'argomentazione ricorsuale non può peraltro essere perfezionata attraverso un eventuale allegato complementare che il ricorrente si riserva di inoltrare al Tribunale federale "nelle prossime settimane", poiché, fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v. DTF 134 II 244 consid. 2.4).

4.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del rimedio, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 maggio 2018

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente:

La Cancelliera:

von Werdt

Antonini